

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## Parere n. 2

# È ammissibile il concorso tra la violenza privata e gli atti persecutori?

---

di Annamaria Esposito

### Traccia

*Nel condominio Alfa i rapporti tra Tizio e i suoi vicini di casa nel corso degli anni sono peggiorati. L'ultimo episodio ha visto Tizio proferire frasi minacciose nei confronti dei coniugi Caio e Sempronia e del figlioletto Caietto tanto da costringerli a passare dal retro dell'abitazione per evitare gli insulti al rientro a casa. Inoltre, Tizio ha impedito alla predetta famigliola di entrare con la propria vettura nel garage di proprietà, rifiutandosi di spostare il proprio mezzo parcheggiato davanti l'ingresso del box.*

*Caio e Sempronia, esasperati dal comportamento di Tizio che estendeva gli insulti anche al piccolo Caietto, decidevano di sporgere denuncia nei suoi confronti.*

*Premessa l'analisi della fattispecie di reato di violenza privata, si soffermi il candidato sulla ammissibilità del concorso del delitto ex art. 610 c.p. con il reato di atti persecutori.*

### Normativa di riferimento

#### **Art. 610 c.p. - Violenza privata**

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.»

#### **Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.»

## Giurisprudenza di riferimento

### **Cass. Pen., sez. V, 16 gennaio 2020, n. 1150**

È ammissibile il concorso tra i reati di violenza privata e atti persecutori.

### **Cass. Pen, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2283**

Il delitto di violenza privata non è assorbito in quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.: l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612/*bis* è volto – al pari dell'art. 612 cod. pen. – alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta, con pieno fondamento, condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà suddetta.

### **Cass. Pen., sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4011**

È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612 *bis* cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'“alterazione delle abitudini di vita” non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).

### **Cass. Pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999**

È configurabile il delitto di atti persecutori (c.d. reato di stalking) nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.

### **Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889**

Il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. in considerazione dell'elemento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo.

## Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere

1. La traccia richiede una preliminare trattazione della violenza privata;
2. Occorrerà successivamente esaminare il caso concreto al fine di sussumerlo nella fattispecie astratta illustrata precedentemente;

3. Dovrà seguire la trattazione sintetica del delitto *ex art. 612-bis c.p.* imperniata sulla tutela del bene giuridico in raffronto con la fattispecie di cui all'*art. 610 c.p.*;
4. Sarà utile richiamare le tesi giurisprudenziali esistenti a favore e contra l'ammissibilità del concorso tra i reati della violenza privata e degli atti persecutori;
5. Dovrà procedersi con l'illustrazione dell'orientamento giurisprudenziale prevalente da individuarsi nella possibilità del concorso tra le due fattispecie in ragione del fatto che il "*delitto di cui all'art. 610 c.p. non è assorbito in quello di cui all'art. 612-bis c.p. l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, mentre l'art. 612-bis c.p., al pari dell'art. 612 c.p., è volto alla tutela della tranquillità psichica, quale condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della suddetta volontà*".
6. Il parere dovrà concludersi con l'indicazione delle fattispecie ascrivibili all'agente.

### Svolgimento del parere

La questione sottoposta all'attenzione del sottoscritto richiede preliminarmente, la trattazione del reato di violenza privata disciplinato dall'*art. 610 c.p.* il quale punisce la condotta di "*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni*". Si tratta di un reato comune, di danno a carattere commissivo ed a forma vincolata. Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà è rimasta di fatto costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il protrarsi nel tempo dell'azione o dell'omissione o del permanere degli effetti. È un reato sussidiario che in tanto può esistere in quanto l'agente non sia animato da un dolo specifico che porti alla configurazione di altro reato.

Il bene giuridico tutelato è la libertà morale di cui è titolare ciascuna persona. In particolare, la libertà morale deve essere intesa come la facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazioni autonomi e senza dover subire forme illegittime di costrizione o di limitazione. La coercizione della libertà morale può avvenire sia nella fase formativa della volontà (c.d. *vis compulsiva*) che nella fase attuativa della scelta deliberata (c.d. *vis assoluta*).

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico,

non occorrendo la sussistenza di un fine particolare oltre quello di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa. In particolare, il predetto dolo generico importa anche la consapevolezza del dissenso della vittima. Presupposto essenziale del delitto è, infatti, la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa.

La componente oggettiva del delitto si fonda su tre possibili tipologie di condotte.

La prima si sostanzia nel costringere altri a fare qualche cosa; la seconda si esplica nel costringere altri a tollerare qualche cosa. La terza, infine, si manifesta nel costringere altri ad omettere qualche cosa. In particolare, la configurabilità della fattispecie criminosa in commento esige che la condotta sia compiuta con violenza oppure con minaccia. Sussiste la violenza privata solo quando la volontà della vittima si uniforma a quella dell'aggressore. La violenza privata è, dunque, finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento. Il delitto *de quo* ammette una coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe preso ed accettato, ovvero una coartata condiscendenza di una altrui condotta che egli non avrebbe sopportato. Per violenza privata non si intende solo una coercizione ed sopraffazione fisica che trattenga e blocchi i liberi movimenti della persona offesa, ma anche qualsiasi azione minacciosa oppure una azione valida a porre il soggetto passivo nell'alternativa di non muoversi o muoversi col pericolo di lesionare l'integrità altrui, anche dello stesso agente che, consapevolmente crea l'ostacolo.

Nella fattispecie *ex art. 610 c.p.* l'azione intimidatrice è specifica, finalizzata all'evento di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo. Inoltre, nel delitto preso in esame la costrizione e la limitazione, mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta ed illecita, cioè non autorizzata da nessuna norma giuridica. La violenza privata perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività.

La consumazione del reato si avrà nel momento in cui la volontà della vittima, ormai deviata dalla condotta costringitiva del responsabile, coinciderà con quella dell'agente, annullando la sua autodeterminazione.

Sviluppate queste premesse in diritto, occorre contestualizzare la disposizione astratta al caso concreto, onde provare a dare una risposta al quesito formulato nel testo, e cioè verificare se sia ammissibile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori.

Nel caso di odierna trattazione Tizio viene denunciato dai vicini di casa Caia e Sempronio per gli innumerevoli episodi spiacevoli di cui erano vittime insieme al figlioletto Caietto. In particolare, Tizio è solito proferire nei loro confronti frasi minacciose tanto da costringerli a passare dal retro dell'abitazione per evitare gli insulti ogni volta che rientravano a casa. Da ultimo, Tizio ha anche impedito alla famigliola di entrare con la propria vettura nel garage di proprietà, rifiutandosi di spostare il proprio mezzo parcheggiato proprio davanti l'ingresso del box.

Nel caso di specie è necessario stabilire se Tizio risponderà solo del reato di violenza privata o se potrà configurarsi in capo a lui il concorso con la fattispecie delittuosa degli atti persecutori prevista e punita dall'art. 612-*bis* c.p. Il delitto in parola sebbene inserito come la fattispecie della violenza privata nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, tutela il bene giuridico sotto profili diversi. Da un lato tende alla protezione del singolo cittadino da comportamenti che ne condizionano pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita (per questo, può dirsi che è rivolto alla tutela della persona nel suo insieme, piuttosto che della sola libertà morale). Nella sua struttura è reato abituale e, sebbene la norma faccia riferimento solo a molestie e minacce, quali fonti di responsabilità, deve ritenersi reato a condotta libera, in quanto le minacce e le molestie costituiscono esemplificazione dei comportamenti che possono determinare gli stati patologici sopra considerati, costituenti evento del reato. La violenza privata è volta alla tutela della libertà morale, nel suo aspetto di libertà individuale, vale a dire come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri (libertà di autodeterminazione), e di agire di conseguenza (libertà di azione). Quindi, tende ad impedire che un soggetto faccia, ometta o tolleri qualcosa perché costretto, con violenza o minaccia, da altri, indipendentemente dalla induzione di uno stato morboso o dalla modificazione delle abitudini di vita.

In altri termini, mentre l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612-*bis* c.p. è

volto alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta, con pieno fondamento, condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà suddetta.

Orbene, la questione dell'ammissibilità del concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale. Da una parte, la Cassazione riteneva che la disciplina dell'art. 610 c.p. fosse speciale rispetto agli atti persecutori rilevando che la fattispecie criminosa degli atti persecutori tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionano pesantemente la vita e la tranquillità personale procurando ansie, preoccupazioni e paure. Essa è finalizzata a proteggere la personalità individuale della vittima dalle influenze perturbatrici. Ipotesi speciale rispetto a tale reato doveva, dunque, considerarsi, il delitto di violenza privata per la cui configurazione non è infatti sufficiente che sia stato indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, essendo richiesto lo scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. In tale contesto, la libera determinazione è impedita da una condotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889). In senso contrario, la Suprema Corte affermava che la disciplina dettata dall'art. 610 c.p. non fosse speciale rispetto agli atti persecutori. Per tale ragionamento, la violenza privata è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa non limitandosi a generare solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro. Per converso, lo *stalking* influisce sull'emotività della vittima: i due reati, quindi, possono concorrere tra loro (Cass. Pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).

La giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata sul principio secondo il quale il "*delitto di cui all'art. 610 c.p. non è assorbito in quello di cui all'art. 612-bis c.p.: l'art. 610 c.p. tutela il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, mentre l'art. 612-bis c.p., al pari dell'art. 612 c.p., è volto alla tutela della tranquillità psichica, quale condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della suddetta volontà. Poiché si tratta di due fattispecie volte alla tutela di aspetti diversi dello stesso bene, non può escludersi il concorso dei due reati*". Ed infatti, il delitto disciplinato nell'art. 612-bis c.p. tende alla protezione del singolo individuo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupa-

zioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita; può dirsi che è rivolto alla tutela della persona nel suo insieme, piuttosto che alla sola libertà personale. La violenza privata è volta alla tutela della libertà morale, nel suo aspetto di libertà individuale, vale a dire come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri (libertà di autodeterminazione), e di agire di conseguenza (libertà di azione); tende quindi ad impedire che un soggetto faccia, ometta o tolleri qualcosa perché costretto, con violenza o minaccia, da altri, indipendentemente dalla induzione di uno stato morboso o dalla modificazione delle abitudini di vita.

La Suprema Corte ha precisato che con il reato di atti persecutori si è inteso anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità psico-fisica; con l'introduzione dell'art. 612-*bis* c.p. invece, il Legislatore ha voluto colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima e possono sfociare in violenza, declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale (Cass., sent. n. 18999/2014). Mentre l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612-*bis* (come il reato di minaccia ex art. 612 c.p.) è volto alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della suddetta volontà.

Quanto all'art. 612 c.p., poiché le minacce rientrano a pieno titolo, tra gli elementi qualificanti della fattispecie, sub specie di elemento materiale del reato, le stesse non possono essere addebitate due volte al loro autore e tale reato resta assorbito in quello di atti persecutori. Se quindi la norma incriminatrice di cui all'art. 612-*bis* c.p. è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto alla violenza privata in quanto quest'ultima non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d'onde il *quid pluris* di cui all'art. 610 c.p. (Cass. n. 20985/2011).


Quindi l'oggetto giuridico di categoria (la libertà morale) esige, per la sua salvaguardia, la protezione di entrambe le sottospecie di beni, ben potendo essere aggredito nell'una o nell'altra manifestazione, oppure in entrambe. Quando quest'ultima situazione si verifica – come avvenuto nel caso deciso – non vi sono ragioni



per escludere il concorso di norme, siccome appunto rivolte a tutelare aspetti diversi dello stesso bene.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte e della giurisprudenza richiamata che ha trovato conferma nella recentissima sentenza n. 1150/2020 della Corte di Cassazione, dovendo formulare un parere sulla questione relativa alla ammissibilità del concorso tra i reati di violenza privata e atti persecutori, si ritiene che Tizio potrà rispondere, in concorso, di entrambe le fattispecie delittuose, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612-*bis* c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. A Tizio potrà essere contestata anche la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati.

### Violenza privata e atti persecutori



L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX